



AFFINITY

GAP RTI E RIACQUISTO FRANCHIGIA

Polizza Collettiva ad adesione facoltativa riservata ai clienti Avvera S.p.A. (Contraente)

Il presente documento contiene il SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE relativo alla Polizza Collettiva GAP RTI E RIACQUISTO FRANCHIGIA n. 7.149.827, composto da:

- DIP DANNI
- DIP AGGIUNTIVO
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (comprehensive di Glossario)
- MODULO DI ADESIONE (facsimile)

**IL SET INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL'ADERENTE/ASSICURATO PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA**

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari"

Edizione: 02/2026

Assicurazione GAP RTI e Riacquisto Franchigia sull'autoveicolo

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA MMA IARD S.A. RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: Covéa Protezione Auto Gap (Polizza Collettiva n. 7.149.827)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

GAP RTI E Riacquisto franchigia è una Polizza collettiva facoltativa cosiddetta "GAP" (Guaranteed Asset Protection) dedicata ai clienti Avvera S.p.A. che aderiscono in qualità di Aderenti/Assicurati. Lo scopo della polizza è quello di tutelare la perdita pecuniaria subita dall'Assicurato in caso di Danno irreparabile o di Furto Totale al loro veicolo.



Che cosa è assicurato?

✓ È assicurata la perdita pecuniaria subita dall'Assicurato stesso al verificarsi di un evento dannoso occorso all'autoveicolo, quale il **furto totale** dello stesso o il **Danno Irreparabile**.

✓ Veicoli a 4 ruote con meno di sei (6) anni, nuovo o usato, immatricolati in Italia, con valore di acquisto fino a € 100 000.

Sono disponibili le seguenti opzioni di copertura:

- a) GAP RTI,
- b) GAP RTI e Riacquisto franchigia

GAP RTI (Guaranteed Asset Protection – Return to Invoice):

La garanzia copre il valore di acquisto del veicolo garantito nelle seguenti circostanze:

- In caso di incendio o di danni al veicolo a titolo di incendio, incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, eventi naturali e catastrofici, eventi sociopolitici, atti di terrorismo e atti vandalici, quando il veicolo danneggiato è dichiarato tecnicamente irreparabile dal perito o quando il veicolo è dichiarato riparabile dal perito ma il valore delle riparazioni è almeno pari al 75% del valore d'acquisto del veicolo prima del sinistro.
- Se il veicolo viene rubato e non viene ritrovato entro 30 giorni dalla data di denuncia del furto all'autorità competente.

L'indennizzo versato corrisponde:

- **dal 1° al 60° mese dalla Data di decorrenza** della copertura assicurativa, al 100% della differenza tra l'importo della fattura d'acquisto del Veicolo pagata e il valore il valore commerciale al momento del sinistro oppure - se superiore - l'importo eventualmente liquidato in favore dell'Assicurato dall'Assicurazione principale per il medesimo Sinistro;
- **dal 61° al 96° mese dalla Data di decorrenza** della copertura assicurativa, al 50% della differenza tra l'importo della fattura d'acquisto del Veicolo pagata e il valore il valore commerciale al momento del sinistro oppure - se superiore - l'importo eventualmente liquidato in favore dell'Assicurato dall'Assicurazione principale per il medesimo Sinistro;

L'indennizzo è **limitato a € 50.000** per la singola adesione.

L'indennizzo totale pagato, compreso quello versato dall'assicuratore principale, non può superare il valore di acquisto del veicolo assicurato.

Riacquisto franchigia

L'Assicuratore pagherà a seguito della liquidazione del sinistro CVT, un'indennità pari alla franchigia/scoperto a carico dell'Assicurato secondo il contratto di Assicurazione principale, fino a un **massimo di € 10 000** per sinistro/anno e per Veicolo.



Che cosa non è assicurato?

- Veicoli con valore di acquisto superiore a € 100.000;
- Veicoli con più di 6 anni di Età alla data di decorrenza della copertura assicurativa;
- Veicoli con peso superiore a 3,5t
- Veicoli utilizzati per il noleggio senza conducente;
- Utilizzati per il noleggio con autista;
- Veicoli delle seguenti marche: Aston Martin, Bentley, Bugatti, Cadillac, Chevrolet (importata dagli USA), De Tomaso, Dodge, Ferrari, Ginetta, Hammer, Lamborghini, Lotus, McLaren, Mazzanti, Maybach, Morgan, MVS, Pagani, Rolls Royce; • Taxi e veicoli di scuola guida;
- Motocicli o ciclomotori.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.
- Sinistri avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento, comunque determinatosi;
- Sinistri causati o aggravati da armi o dispositivi progettati per esplodere modificando la struttura del nucleo dell'atomo o da qualsiasi combustibile nucleare, prodotto o rifiuto radioattivo o da qualsiasi fonte di radiazioni ionizzanti;
- Sinistri causati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o con la sua complicità, nonché quelli derivanti dalla partecipazione attiva dell'Assicurato/Aderente a combattimenti, salvo i casi di legittima difesa;
- Guida del Veicolo assicurato da parte di un conducente privo di patente di guida valida.
- Qualsiasi perdita o danno causato intenzionalmente dal conducente del Veicolo assicurato.

Principali Limiti:

Limiti di indennizzo:

- **Garanzia GAP RTI:** € 50 000 per singola adesione. **Garanzia Riacquisto Franchigia:** € 10 000 per sinistro/anno e per veicolo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ha validità in Italia, nei Paesi membri dell'Unione Europea, nei Principati di Andorra, Monaco e Liechtenstein, in Svizzera, Islanda, Norvegia, Regno Unito, Santa Sede e Repubblica di San Marino e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** In fase di sottoscrizione del contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
- **In corso di validità del contratto:** Comunicare alla Compagnia ogni variazione che possa modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio.
- **In caso di sinistro:** Denunciare tempestivamente il sinistro alla Compagnia c/o Kereis Italia S.A.S., "Ufficio Sinistri", Viale Lancetti 43 – 20158 Milano (MI) fornendo tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando o come devo pagare?

Il premio è versato in unica soluzione anticipata per l'intera durata della polizza assicurativa. Il premio dovuto dall'Assicurato sarà versato in un'unica soluzione dalla Contraente all'inizio dell'assicurazione mediante bonifico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24.00 della data di erogazione del finanziamento. La copertura ha una durata minima di 12 mesi e massima di 96 mesi (o 96 mesi meno l'Età del veicolo per veicoli usati).



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Covéa c/o Kereis Italia S.A.S. – Vale Lancetti, 43 – 20158 Milano oppure via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: Kereisitalia@pec.actalis.it

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto Covéa Protezione Auto Gap Polizza Collettiva n. 7.149.827

Data di realizzazione : 02/2026

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2.237.474.310,76 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.619.776.434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.663 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1.190 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 436% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 175%.

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: coveaaffinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1.571.066.653,65 euro di cui per riserve 981.439.066,83 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.165 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 291 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1.929% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 482%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati.

È assicurata la perdita pecuniaria subita dall'Assicurato al verificarsi di un evento dannoso occorso all'autoveicolo, quale il **furto totale** dello stesso o il **Danno irreparabile**.

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La copertura non opera nei seguenti casi:

- Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- Sinistri causati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o con la sua complicità, nonché quelli derivanti dalla partecipazione attiva dell'Assicurato/Aderente a combattimenti, salvo i casi di legittima difesa;
- Sinistri avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento, comunque determinatosi;
- Sinistri causati o aggravati da armi o dispositivi progettati per esplodere modificando la struttura del nucleo dell'atomo o da qualsiasi combustibile nucleare, prodotto o rifiuto radioattivo o da qualsiasi fonte di radiazioni ionizzanti;
- Guida del Veicolo assicurato da parte di un conducente privo di patente di guida valida;
- Danni da circolazione a veicoli in sosta senza terzi identificati;
- Qualsiasi perdita o danno causato intenzionalmente dal conducente del Veicolo assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa garanzia è destinata ai clienti che hanno sottoscritto un finanziamento con Avvera per l'acquisto di un veicolo.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'Intermediario è in media pari al 50 %.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati ai seguenti recapiti:

- Posta cartacea (anche raccomandata a.r.) : Covéa c/o Kereis Italia S.A.S. Viale Lancetti, 43 - 20158 Milano MI
- Posta elettronica: reclami@Kereisitalia.com

La Società risponderà entro quaranta cinque (45) giorni dal ricevimento del reclamo.

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it . oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du contrôle des pratiques commerciales – 75436 Paris Cedex 09 chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	È possibile presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (per un assicuratore francese, "La médiation de l'assurance", accedendo al sito internet (www.mediation-assurance.org); l'indirizzo e-mail è: le.mediateur@mediation-assurance.org).
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato. È facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno. La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. I Periti devono: 1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione; 2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali; 5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile : presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	I I regime fiscale applicabile alla polizza è il seguente: Imposta sul premio: 13,5 %.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	

Diritto all’oblio oncologico	L’Aderente/Assicurato, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n.193 e dai relativi decreti attuativi non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella che segue, il periodo è pari a quello indicato: <table><tr><th>Patologia oncologica</th><th>Caratteristiche</th><th>Anni dalla conclusione del trattamento</th></tr><tr><td>Colon-retto</td><td>Stadio I, qualsiasi età</td><td>1</td></tr><tr><td>Colon-retto</td><td>Stadio II-III, >21 anni</td><td>7</td></tr><tr><td>Melanoma</td><td>>21 anni</td><td>6</td></tr><tr><td>Mammella</td><td>Stadio I-II, qualsiasi età</td><td>1</td></tr><tr><td>Utero, collo</td><td>>21 anni</td><td>6</td></tr><tr><td>Utero, corpo</td><td>Qualsiasi età</td><td>5</td></tr><tr><td>Testicolo</td><td>Qualsiasi età</td><td>1</td></tr><tr><td>Tiroide</td><td>Donne con diagnosi <55 anni – uomini con diagnosi <45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi</td><td>1</td></tr><tr><td>Linfomi di Hodgkin</td><td><45 anni</td><td>5</td></tr><tr><td>Leucemie</td><td>Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età</td><td>5</td></tr></table>	Patologia oncologica	Caratteristiche	Anni dalla conclusione del trattamento	Colon-retto	Stadio I, qualsiasi età	1	Colon-retto	Stadio II-III, >21 anni	7	Melanoma	>21 anni	6	Mammella	Stadio I-II, qualsiasi età	1	Utero, collo	>21 anni	6	Utero, corpo	Qualsiasi età	5	Testicolo	Qualsiasi età	1	Tiroide	Donne con diagnosi <55 anni – uomini con diagnosi <45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi	1	Linfomi di Hodgkin	<45 anni	5	Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età	5
Patologia oncologica	Caratteristiche	Anni dalla conclusione del trattamento																																
Colon-retto	Stadio I, qualsiasi età	1																																
Colon-retto	Stadio II-III, >21 anni	7																																
Melanoma	>21 anni	6																																
Mammella	Stadio I-II, qualsiasi età	1																																
Utero, collo	>21 anni	6																																
Utero, corpo	Qualsiasi età	5																																
Testicolo	Qualsiasi età	1																																
Tiroide	Donne con diagnosi <55 anni – uomini con diagnosi <45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi	1																																
Linfomi di Hodgkin	<45 anni	5																																
Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età	5																																
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’oblio oncologico	L’Aderente/Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all’impresa di assicurazione o all’intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n.193 del 2023 e successivi decreti attuativi.																																	
Effetti dell’oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all’oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell’operazione o la solvibilità dell’Aderente/Assicurato. L’impresa ha l’obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all’art 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’Aderente/Assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato o grado del procedimento.																																	
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE, PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.																																		



Condizioni di Assicurazione

SOMMARIO

GLOSSARIO	2
CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO IN GENERALE.....	5
Art. 1 – Adesione alla polizza collettiva e Oggetto dell’Assicurazione	5
Art. 2 - Prescrizione.....	5
Art. 3 - Premio	6
Art. 4 - Validità Territoriale.....	6
Art. 5 - Diritto di recesso da parte dell’Assicurato	6
Art. 6 - Clausola di delega	6
Art. 7 - Foro competente	7
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge	7
Art. 9 - Cessazione dell’Assicurazione.....	7
Art. 10 - Effetto e Durata del contratto.....	8
Art. 11 - Rinuncia al diritto di surroga	8
Art. 12 - Estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del contratto di finanziamento	8
NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE GARANZIE PRESTATE.....	9
Art. 13 - Rischi assicurati	9
Art. 14 – Beni assicurabili.....	10
Art. 15 - Rischi e Veicoli non assicurabili	10
Art. 16 - Esclusioni e Limiti di indennizzo	10
Art. 16.1 – Esclusioni relative alle garanzie A) e B).....	10
Art. 16.2 – Limiti di indennizzo	11
Art. 17 - Modalità per la denuncia di sinistro	11
Art. 18 - Dichiarazioni false, inesatte o reticenti.....	12
Art. 19 - Protezione dei dati personali	13
Art. 20 - Reclami	15

GLOSSARIO

Nell'ambito delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, i termini di seguito indicati avranno il significato rispettivamente indicato accanto a ciascuno di essi e le definizioni indicate al plurale si intenderanno riferite anche al singolare e viceversa:

Accidentale / Incidente

Qualsiasi evento improvviso, imprevedibile, irresistibile, esterno al bene oggetto di copertura, non causato dall'Assicurato e costituente la causa esclusiva del Sinistro.

Assicurato / Aderente

La persona fisica o giuridica, il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, che ha stipulato un finanziamento presso il Contraente e aderisce alla polizza Convenzione sottoscrivendo il Modulo di Adesione.

Assicuratore

L'impresa di assicurazione che presta le garanzie previste dal contratto di assicurazione (cioè MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione). Di seguito anche Società o Compagnia.

Assicurazione Principale:

L'assicurazione Corpi Veicoli Terrestri eventualmente esistente sul bene oggetto di copertura, prestata da compagnia assicurativa diversa dall'Assicuratore. L'esistenza dell'Assicurazione principale è necessaria in caso di adesione al pacchetto B) GAP RTI e Riacquisto franchigia.

Conducente

La persona fisica che è alla guida del Veicolo.

Contraente

Avvera S.p.A., che stipula la Polizza Collettiva di seguito anche Polizza Convenzione per conto degli Assicurati.

Contratto di finanziamento

Indica il contratto di finanziamento, destinato all'acquisto del Veicolo, stipulato tra il Cliente e il Contraente.

Danno irreparabile danneggiamento del Veicolo - determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, incendio, eventi naturali e catastrofici, eventi sociopolitici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, ed a seguito del quale il Veicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). Di seguito anche Danno totale.

DIP Danni

Indica l'IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.

DIP aggiuntivo Danni

Indica il documento integrativo del DIP Danni che fornisce le informazioni integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni come disciplinato dall'art. 29 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle Condizioni di Assicurazione.

Età del veicolo

Periodo intercorrente tra la data di prima immatricolazione e la data di decorrenza della copertura assicurativa.

Franchigia

Somma espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato.

Per la garanzia riacquisto franchigia, rappresenta la somma espressa in cifra fissa che viene detratta dalla liquidazione del sinistro per perdita totale per qualsiasi causa che ha colpito il veicolo assicurato con la Polizza CVT e che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto Totale

Furto del Veicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 30 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla Pubblica Autorità competente.

Incendio

La combustione dell'autovettura o di sue parti con sviluppo di fiamma.

Indennizzo

La somma corrisposta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti di imprese di Assicurazione.

Massimale:

Limite dell'esposizione finanziaria dell'Assicuratore oltre il quale le conseguenze economiche del Sinistro restano a carico dell'Assicurato.

Modulo di Adesione

Il modulo sottoscritto dall'Assicurato che formalizza la copertura assicurativa.

Polizza Collettiva

Polizza collettiva n. 7.149.827 stipulata tra la Compagnia e il Contraente (Avvera S.p.A.).

Premio

La somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte, dovuta dall'Assicurato all'Assicuratore a fronte delle coperture assicurative previste dalla Polizza Collettiva.

Rischio:

La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La parte dell'ammontare del danno che viene detratta dalla liquidazione del sinistro per perdita totale per qualsiasi causa che ha colpito il veicolo assicurato con la Polizza CVT, espressa in percentuale e che resta a carico dell'Assicurato.

Sinistro

L'evento dannoso, consistente nella perdita pecuniaria a seguito di Danno Irreparabile o di Furto Totale occorso al Veicolo per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Valore d'Acquisto

Il prezzo del Veicolo compresi optional ed accessori (IVA inclusa), riportato sulla fattura di acquisto.

Valore Commerciale

Il prezzo di mercato (comprensivo di IVA) del Veicolo assicurato al momento del Sinistro, come riportato su "Eurotax Giallo".

Veicolo

Rientrano nella definizione i seguenti tipi di beni assicurati:

Autovetture e Veicoli commerciali a 4 ruote con peso inferiore a 3,5 tonnellate, immatricolati in Italia, nuove o usate, con alimentazione a Benzina / Elettrico / Ibrido/Diesel, con data di immatricolazione inferiore a 72 mesi; di Età del veicolo non superiore a 6 anni e di valore inferiore o uguale a 100.000 €.

CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Adesione alla polizza collettiva e Oggetto dell'Assicurazione

Covéa Protezione Auto Gap (di seguito anche "Polizza Convenzione") è una POLIZZA COLLETTIVA E FACOLTATIVA che prevede una copertura assicurativa dedicata ai clienti Avvera S.p.A. sottoscrittori di un Finanziamento concesso dalla stessa per l'acquisto di un veicolo che aderiscono alla Polizza collettiva in qualità di Aderenti/Assicurati mediante la sottoscrizione del modulo di adesione allo scopo di tutelare la perdita pecuniaria subita in caso di:

- DANNO IRREPARABILE occorso al Veicolo;
- FURTO TOTALE del Veicolo.

Le seguenti opzioni di copertura:

Pacchetto A)	GAP RTI
Pacchetto B)	GAP RTI e Riacquisto franchigia

Per la garanzia GAP RTI:

L'Impresa, entro i limiti previsti nelle presenti Condizioni di Assicurazione e dietro pagamento del Premio, indennizza la perdita pecuniaria subita dall'Aderente/Assicurato al verificarsi di un evento dannoso occorso al Veicolo, quale il Furto totale o il Danno irreparabile.

Ai fini della delimitazione del rischio assicurato:

- a) per "Danno Irreparabile" occorso al Veicolo si intende il danneggiamento dello stesso determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, incendio, eventi naturali e catastrofici, eventi socio politici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro, ed a seguito del quale il Veicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- b) per "Furto Totale" si intende furto del Veicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 30 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla Pubblica Autorità competente.

Per la garanzia Riacquisto franchigia:

La prestazione viene corrisposta in caso di perdita totale per qualsiasi causa verificatasi nel periodo di copertura laddove coperta da assicuratore principale con copertura CVT, non rientrante nel novero delle esclusioni e a seguito della liquidazione del sinistro da danno totale dell'assicurazione CVT.

Art. 2 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 3 - Premio

Per ciascuna adesione alla Polizza Collettiva, la copertura assicurativa viene prestata dietro corresponsione alla Compagnia di un Premio unico anticipato per tutta la durata dell'assicurazione, versato dal Contraente per conto dell'Aderente/Assicurato.

L'importo del Premio è finanziato all'Assicurato dal Contraente, viene sommato all'importo del finanziamento e ripartito sulle rate del finanziamento stesso.

L'ammontare in euro del Premio unico anticipato, comprensivo di imposte assicurative è indicato nel Modulo di Adesione ed è determinato moltiplicando il tasso di premio per il Valore di acquisto del Veicolo e la durata.

Art. 4 - Validità Territoriale

La copertura opera con riferimento ai sinistri verificatisi in Italia, nei Paesi membri dell'Unione Europea, nei Principati di Andorra, Monaco e Liechtenstein, in Svizzera, Islanda, Norvegia, Regno Unito, Santa Sede e Repubblica di San Marino e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).

Art. 5 - Diritto di recesso da parte dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione all'Assicuratore tramite lettera raccomandata o Pec, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.

La comunicazione di recesso deve essere inviata a:

Covéa c/o Kereis Italia S.A.S. – Vale Lancetti,43 – 20158 Milano oppure via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: Kereisitalia@pec.actalis.it

Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della raccomandata da parte dell'Assicuratore.

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all'Assicurato, l'importo del Premio già versato, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge. Resta inteso che l'Assicurato non può esercitare il diritto di recesso se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla Data di Decorrenza delle coperture assicurative e il Sinistro è in corso di valutazione.

Art. 6 - Clausola di delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicratrice

dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD S.A.:	99,9%
MMA IARD Assurances Mutuelles :	0,1%

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

Art. 7 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'Assicuratore e l'Aderente/Assicurato in riferimento al presente contratto di assicurazione, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell'Aderente/Assicurato.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme applicabili della legge italiana.

Art. 9 - Cessazione dell'Assicurazione

La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista nei seguenti casi di cessazione del rischio: vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione pubblica circolazione, furto del Veicolo oggetto dell'assicurazione.

Nei casi sopra elencati, salvo il caso in cui sia stato liquidato un Sinistro, l'Aderente/Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa con comunicazione scritta allegando la documentazione utile a provare l'evento che ha determinato la risoluzione anticipata del contratto.

La Comunicazione dovrà essere inviata a:

Covéa c/o Kereis Italia S.A.S. – Viale Lancetti,43 – 20158 Milano oppure via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: Kereisitalia@pec.actalis.it

A seguito di ricezione della comunicazione, l'impresa rimborserà all'Aderente/Assicurato, l'importo di Premio pagato e non goduto relativo alla singola adesione cessata calcolato secondo la seguente formula:

$R = P \times (N - K) / N$ dove:

R= Rimborso

P = Premio (al netto delle imposte)

N= Durata copertura inizialmente stabilita (espressa in giorni)

K= Numero di giorni durante i quali la copertura sia stata goduta

N-K = durata residua (espressa in giorni)

Art. 10 - Effetto e Durata del contratto

L'assicurazione decorre dal giorno di erogazione del Finanziamento.

Le coperture assicurative hanno una durata fissa da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 96 mesi dalla Data di Decorrenza o 96 mesi meno l'Età del Veicolo dalla Data di Decorrenza (Esempio: durata massima dell'assicurazione 60 mesi se alla data di decorrenza della copertura sono trascorsi 36 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo).

In ogni caso, le coperture assicurative cessano anche nei casi previsti dall'art. 9 delle presenti condizioni di assicurazione.

Art. 11 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, nei confronti del Conducente autorizzato alla guida del Veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile.

Art. 12 - Estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del contratto di finanziamento

In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la copertura assicurativa proseguirà fino alla naturale scadenza (per tutta la durata indicata sul Modulo di adesione), salvo espressa richiesta dell'Assicurato.

In tal caso, L'Assicurato dovrà informare la Compagnia, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento inviando comunicazione scritta al seguente indirizzo: Covéa c/o Kereis Italia S.A.S. – Viale Lancetti, 43 – 20158 Milano oppure via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: Kereisitalia@pec.actalis.it

La Compagnia restituirà all'Assicurato la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto, dopo aver verificato la validità della richiesta e l'eventuale presenza di un sinistro.

L'importo rimborsato verrà calcolato secondo la seguente formula:

$R = P \times (N-K)/N$ dove:

R= Rimborso

P = Premio (al netto delle imposte)

N= Durata copertura inizialmente stabilita (espressa in giorni)

K= Numero di giorni durante i quali la copertura sia stata goduta

N-K = durata residua (espressa in giorni)

NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE GARANZIE PRESTATE

Art. 13 - Rischi assicurati

A) Garanzia GAP RTI Valore di Acquisto

L'Impresa, entro i limiti previsti nelle presenti Condizioni di Assicurazione e dietro pagamento del Premio, indennizza la perdita pecuniaria subita dall'Assicurato al verificarsi di un evento coperto occorso al Veicolo, quale il Furto totale o il Danno irreparabile.

Ai fini della delimitazione del rischio assicurato:

- a) per "Danno Irreparabile" occorso al Veicolo si intende il danneggiamento dello stesso determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e catastrofali, eventi socio politici, atti di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro, ed a seguito del quale il Veicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- b) per "Furto Totale" si intende furto del Veicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 30 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla Pubblica Autorità competente.

L'indennizzo versato, entro i limiti previsti dall'art.17.2 A), corrisponderà:

- dal 1° al 60° mese dalla Data di decorrenza della copertura assicurativa, al 100% della differenza tra l'importo della fattura d'acquisto del Veicolo pagata e il Valore commerciale al momento del sinistro oppure - se superiore - l'importo eventualmente liquidato in favore dell'Assicurato dall'Assicurazione principale per il medesimo Sinistro;
- dal 61° al 96° mese dalla Data di decorrenza della copertura assicurativa, al 50% della differenza tra l'importo della fattura d'acquisto del Veicolo pagata e il Valore commerciale al momento del sinistro oppure - se superiore - l'importo eventualmente liquidato in favore dell'Assicurato dall'Assicurazione principale per il medesimo Sinistro;

L'indennizzo totale pagato, compreso quello versato dall'assicuratore principale, non può superare il Valore di acquisto del Veicolo assicurato.

Gli Indennizzi per il caso di Furto Totale e per il caso di Danno Irreparabile non sono mai cumulabili tra di loro. Conseguentemente, il contratto si intende risolto automaticamente, con cessazione della copertura GAP RTI, in caso di liquidazione dell'Indennizzo per Furto Totale o per Danno Irreparabile.

Esempio 1 - calcolo dell'Indennizzo GAP in caso di furto totale dopo 30 mesi dall'acquisto senza intervento dell'Assicurazione principale:

L'Assicurato denuncia il Sinistro per furto totale alla Compagnia
Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo: €20.000,00
Valore Commerciale dell'Autoveicolo alla data del Sinistro come riportato su Eurotax Giallo: €15.000,00
Indennizzo pagato dall'assicurazione principale CVT: nessuno, l'Aderente/Assicurato non ha una copertura CVT
Indennizzo pagato dalla polizza GAP €5.000,00 (cioè il 100% della differenza tra €20.000,00 ed €15.000,00)

Esempio 2 - calcolo dell'Indennizzo GAP in caso di furto totale dopo 61 mesi dall'acquisto con intervento dell'Assicurazione principale:

Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo: €20.000,00
Valore Commerciale dell'Autoveicolo alla data del Sinistro come riportato su Eurotax Giallo : €11.000,00
Indennizzo pagato dall'assicurazione principale CVT: €12.000,00
Indennizzo pagato dalla polizza GAP €4.000,00 (cioè il 50% della differenza tra €20.000,00 ed €12.000,00)

ATTENZIONE: l'esempio ha mere finalità esplicative.

B) Garanzia riacquisto franchigia/scoperto

Qualora l'Assicurato abbia optato per il pacchetto GAP RTI + riacquisto franchigia, in caso di perdita totale del Veicolo per qualsiasi causa coperta da assicuratore primario con copertura CVT non rientrante nel novero delle esclusioni, l'Assicuratore pagherà, a seguito della liquidazione del sinistro CVT, un'indennità pari alla Franchigia/Scoperto a carico dell'Assicurato secondo il contratto di Assicurazione principale, fino al limite definito per la singola garanzia dall'Assicuratore all'art. 17.2 B)

Art. 14 – Beni assicurabili

I beni assicurabili sono i seguenti:

- Veicoli immatricolati in Italia con data di immatricolazione inferiore a 72 mesi;
- Veicoli a 4 ruote con peso inferiore a 3,5 tonnellate;
- Veicoli con meno di 6 anni di Età alla data di decorrenza della copertura assicurativa;
- Veicoli di valore inferiore o uguale a 100.000 €;
- Veicoli nuovi e usati;
- Veicoli con alimentazione a Benzina / Elettrico / Ibrido/Diesel.

Le garanzie sono prestate senza applicazione della franchigia e del degrado d'uso.

Art. 15 - Rischi e Veicoli non assicurabili

L'assicurazione opera solo e soltanto per i rischi identificati nell'Art. 14. Non sono pertanto assicurati i rischi ivi non indicati.

Non sono assicurabili i Veicoli che siano sprovvisti di anche uno soltanto dei requisiti di assicurabilità di cui al precedente Art. 15.

Non sono inoltre assicurabili i Veicoli:

- Utilizzati per il noleggio con autista;
- Utilizzati per il noleggio senza conducente;
- Taxi e veicoli di scuola guida;
- Motocicli o ciclomotori;
- Veicoli delle seguenti marche: Aston Martin, Bentley, Bugatti, Cadillac, Chevrolet (importata dagli USA), De Tomaso, Dodge, Ferrari, Ginetta, Hammer, Lamborghini, Lotus, McLaren, Mazzanti, Maybach, Morgan, MVS, Pagani, Rolls Royce

Art. 16 - Esclusioni e Limiti di indennizzo

Art. 16.1 – Esclusioni relative alle garanzie A) e B)

La copertura assicurativa non opera nei seguenti casi:

- **Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;**

- Sinistri causati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o con la sua complicità, nonché quelli derivanti dalla partecipazione attiva dell'Assicurato/Aderente a combattimenti, salvo i casi di legittima difesa;
- Sinistri avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento, comunque determinatosi;
- Sinistri causati o aggravati da armi o dispositivi progettati per esplodere modificando la struttura del nucleo dell'atomo o da qualsiasi combustibile nucleare, prodotto o rifiuto radioattivo o da qualsiasi fonte di radiazioni ionizzanti;
- Guida del Veicolo assicurato da parte di un Conducente privo di patente di guida valida;
- Danni da circolazione a veicoli in sosta senza terzi identificati;
- Qualsiasi perdita o danno causato intenzionalmente dal conducente del Veicolo assicurato.

Art. 16.2 – Limiti di indennizzo

Garanzia GAP RTI

L'importo massimo indennizzabile è limitato a 50.000 per singola adesione.

BOX DI CONSULTAZIONE

Esempio: applicazione del massimale - calcolo dell'Indennizzo GAP in caso di furto totale dopo 58 mesi dall'acquisto con intervento dell'Assicurazione principale:

Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo: €98.000,00
 Valore Commerciale dell'Autoveicolo alla data del Sinistro come riportato su Eurotax Giallo: €45.000,00
 Indennizzo pagato dall'assicurazione principale CVT: €44.000,00
 Indennizzo pagato dalla polizza GAP € 50.000,00 - limite massimo indennizzabile
 (Cioè 100% della differenza tra €98.000,00 ed € 45.000,00= € 53.000,00, l'importo calcolato è superiore al massimale, l'indennizzo pagato dalla polizza GAP sarà pertanto pari ad € 50.000,00)

ATTENZIONE: l'esempio ha mere finalità esplicative.

Garanzia Riacquisto franchigia

L'importo massimo indennizzabile è limitato a 10.000 € per sinistro/anno e per Veicolo.

Art. 17 - Modalità per la denuncia di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto alla Compagnia mediante comunicazione inviata via posta cartacea o elettronica ai seguenti recapiti:

Posta cartacea (anche raccomandata a.r.)	Covéa c/o Kereis Italia S.A.S. Viale Vincenzo Lancetti, 43 - 20158 Milano
Posta elettronica (e-mail)	sinistri-kereis@kereisitalia.com
PEC	kereisitaliasinistri@actaliscertymail.it
Telefono	02.68826960

Ai fini della denuncia del Sinistro, l'Assicurato può utilizzare l'apposito modulo di denuncia del Sinistro contattando il Servizio Clienti al numero sopra indicato. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle ore 17:30, festivi esclusi.

I documenti necessari per la denuncia del sinistro sono elencati di seguito:

IN CASO DI FURTO TOTALE DEL VEICOLO:

- Copia della denuncia di furto presentata alla Pubblica Autorità
- Estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso del Veicolo, rilasciato dal PRA (Pubblico registro Automobilistico), decorsi 30 giorni dalla denuncia all'Autorità
- Copia del contratto di Finanziamento
- Eventuale quietanza di liquidazione e lettera di accoglimento del Sinistro (indicante la Franchigia/Scoperto applicato) relativa alla Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione (obbligatoria in caso di garanzia riacquisto franchigia)
- Copia della patente di guida dell'Assicurato
- Copia del libretto di circolazione del Veicolo
- Copia della fattura di acquisto del Veicolo, indicante il prezzo di acquisto dello stesso • Documentazione aggiuntiva (se richiesta)

IN CASO DI DANNO TOTALE DEL VEICOLO:

- Dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato (DEKRA o altro soggetto autorizzato)
- Verbale dell'Autorità intervenuta (in caso di incidente)
- Copia del certificato di proprietà del Veicolo
- Copia del contratto di Finanziamento
- Eventuale lettera di pagamento, quietanza e conteggio di liquidazione del sinistro (indicante la Franchigia/Scoperto applicato) relativi alla Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione (obbligatoria in caso di copertura riacquisto franchigia)
- Copia della patente di guida dell'Assicurato
- Copia del libretto di circolazione del Veicolo
- Copia della fattura di acquisto del Veicolo, indicante il prezzo di acquisto dello stesso • Documentazione aggiuntiva (se richiesta)

Art. 18 - Dichiarazioni false, inesatte o reticenti

La comunicazione alla Società da parte dell'Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all'Assicurato la propria volontà di procedere con l'impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.).

Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal

caso la Società restituirà all'Assicurato la parte di Premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all'Assicurato.

Le informazioni false, inesatte e reticenti, anche se comunicate dall'Assicurato senza intenzione di far cadere in errore la Società circa la valutazione del rischio (dolo) o grave negligenza (colpa grave), possono compromettere il diritto alla Prestazione Assicurativa o in assenza di dolo o colpa grave ridurre proporzionalmente l'indennità alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato applicato se i fatti reali fossero stati noti.

Sono informazioni false, inesatte e reticenti le informazioni non veritiere, non corrette, non complete o taciute relative ad aspetti che la Società deve necessariamente conoscere al fine di decidere se assumere o meno il rischio da assicurare o se assumerlo a determinate condizioni.

Art. 19 - Protezione dei dati personali

• A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Parigi 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.com>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento e a soggetti che effettuano il trattamento per conto del titolare, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle **condizioni standard**.

Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer. Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion- 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

• Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;

- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; - adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

L'Assicuratore può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer. L'interessato ha inoltre il diritto di opporsi in caso di decisione automatizzata.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

Alcune finalità hanno come base giuridica l'obbligo legale a cui è soggetto il titolare del trattamento.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

- **Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?**

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

- **Quali sono i diritti di cui disponete?**

Disponete:

- di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano.

Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.

- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.

- di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
- di un **diritto di limitazione**, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email all'indirizzo protectiondesdonnees@groupe-mma.fr

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.

Art. 20 - Reclami

I) Reclamo

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti:

- Posta (anche raccomandata a.r.): Covéa c/o Kereis Italia S.A.S. Viale Lancetti 43 - 20158 Milano MI
- Posta elettronica: reclami@Kereisitalia.com

La Compagnia risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi **all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma | Fax 06.42133.206 | PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it** nei seguenti casi:

- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscontro nei termini sopraindicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);
- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi.

Il reclamante potrà presentare reclamo all'IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it, avendo cura di indicare i seguenti elementi:

- nome, cognome e domicilio del reclamante;
- soggetto o soggetti di cui si lamenta l'operato;

- descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
- documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore o dall'Intermediario.

II) Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

PRIMA DI RIVOLGERSI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, è possibile ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

“La médiation de l’assurance”

È possibile presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (per un assicuratore francese, “La médiation de l’assurance”, accedendo al sito internet (www.mediation-assurance.org); l'indirizzo e-mail è: le.mediateur@mediation-assurance.org).

Mediazione civile

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), La mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Arbitrato

È facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno. La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali;
5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali.

Procedura FIN-NET per la Risoluzione delle liti transfrontaliere.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, l'Assicurato può:

- presentare reclamo all'Ivass direttamente come indicato sopra;
- presentare ricorso al sistema estero competente (https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

